

Giustizia

BAMBINI NATI FUORI DAL MATRIMONIO

Le famiglie di fatto bussano alla porta dei giudici ordinari

I tribunali dei minori perdono le controversie su affido e mantenimento dei figli «naturali»

Carmelo Padalino

La famiglia di fatto approda alle porte dei tribunali ordinari e - in modo "laterale" e forse non voluto - accorcia di un altro passo le distanze con quella tradizionale. È anche questo un effetto della legge sulla parificazione dei figli nati fuori e dentro il matrimonio approvata il 27 novembre alla Camera. Un passo avanti indubbio dal punto di vista dell'eguale stato giuridico che spetta ai figli indipendentemente da dove e come nascono, che però presenta numerose criticità soprattutto sul fronte dell'efficienza ed efficacia della "macchina" della giustizia. Le nuove norme, infatti, svuotano di competenze i tribunali per i minorenni, giudice altamente specializzato, senza che siano state varate né le sezioni specializzate né i tribunali della famiglia, che potrebbero accogliere e valorizzare queste competenze e accorpate in modo coerente la gestione di una materia tanto spinosa. E, in più, l'innesto della riforma non sembra del tutto riuscito.

A fronte del giusto riconoscimento della parificazione dei diritti dei figli, il testo di legge (all'articolo 3, definito, durante i lavori preparatori, «norma intrusa») ha infatti modificato l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, sottraendo al tribunale per i minorenni e attribuendo al tribunale ordinario numerose controversie. Tra le altre, quelle sull'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (ormai il 23% del totale), sulla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità relativa a figli minori, nonché la competenza ad adottare - in pendenza del giudizio di separazione o divorzio e in caso di comportamenti del genitore pregiudizievole per i figli nati dentro al matrimonio - i provvedimenti di decadenza e/o limitazione della potestà genitoriale.

In sintesi, i tribunali per i minorenni perdono la quasi totalità delle controversie sulle censure alla potestà genitoriale. La nuova legge, inoltre, sembra anche in contrasto con il principio di effettività e di concentrazione delle tutele sottesi all'articolo 11 Costituzione. L'articolo 317-bis del Codice civile (che resta la norma cardine per l'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio) non può infatti considerarsi separatamente dal sistema generale del controllo giudiziario sulla potestà genitoriale, fissato dagli articoli 330 e seguenti del Codice, perché i relativi provvedimenti si pongono a un livello intermedio fra quelli di decadenza e quelli di limitazione della potestà genitoriale, essendo improntati alla medesima ratio. Inoltre, un procedimento iniziato per la decadenza dalla potestà può concludersi con l'emanazione di un provvedimento di affidamento del figlio naturale e, viceversa, dalla semplice richiesta di affidamento del minore si potrebbe arrivare alla decadenza di uno dei genitori naturali dalla potestà.

I NUMERI IN GIOCO

132mila
Figli (ex) naturali
Bambini nati fuori dal matrimonio in un anno, su un totale di 560mila (il 23%)

820mila
Coppie di fatto
Negli ultimi sei anni il numero delle coppie non coniugate con figli è cresciuto del 44%

Con la conseguenza che, se si evidenziano i presupposti per la decadenza o la limitazione della potestà di uno o di entrambi i genitori, il tribunale ordinario - in violazione del principio di concentrazione delle tutele - dovrebbe rimettere gli atti al tribunale per i minorenni, che rimane l'unica autorità giudiziaria a poter pronunciare il provvedimento per i figli "naturali". Altra violazione del principio di concentrazione delle tutele si avrebbe tutte le volte in cui al procedimento di affidamento dei figli naturali promosso davanti al tribunale ordinario se ne affiancasse uno per la limitazione o decadenza dalla potestà promosso al tribunale per i minorenni, dal Pm minorile o dai nonni del figlio naturale.

Nei procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, infine, è prevista l'adozione del rito camerale e i provvedimenti emessi dal tribunale ordinario sono per legge provvisoriamente esecutivi, fermo restando che la disciplina camerale presenta lacune difficilmente colmabili in via interpretativa.

Gli effetti della riforma

Il testo approvato martedì alla Camera cancella le discriminazioni dal Codice civile

Nelle separazioni e nei divorzi

Sottratte ai magistrati specializzati tutte le decisioni sulla potestà genitoriale

Le nuove attribuzioni



IL TIPO DI PROVVEDIMENTO	COME CAMBIA LA COMPETENZA
FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO	
Affidamento e mantenimento (articolo 317-bis del Codice civile) Si tratta dei procedimenti di affidamento e di mantenimento che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da uno o da entrambi i genitori	Dal tribunale dei minorenni si passa al tribunale ordinario. Si applica il rito camerale
Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (articolo 269, comma 1, del Codice civile) La paternità e la maternità naturali possono essere dichiarate giudizialmente nei casi in cui è ammesso il riconoscimento	Dal tribunale per i minorenni la competenza passa al tribunale ordinario
Riconoscimento (articolo 250 del Codice civile) Il giudice decide nei casi in cui un genitore si oppone al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio da parte dell'altro genitore	Dal tribunale dei minorenni la competenza passa al tribunale ordinario
Assunzione del cognome del minore (articolo 262 del Codice civile) Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata dopo il riconoscimento della madre, il giudice decide sull'assunzione del cognome del padre	Dal tribunale dei minorenni la competenza passa al tribunale ordinario
FIGLI NATI NEL MATRIMONIO	
Cessazione del fondo patrimoniale (articolo 171 del Codice civile) Il giudice può dettare norme sull'amministrazione del fondo nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio se ci sono figli minori	Dal tribunale per i minorenni la competenza passa al tribunale ordinario
FIGLI NATI SIA FUORI SIA DENTRO IL MATRIMONIO	
Limitazione e decadenza dalla potestà (articoli 330 e 333 del Codice civile) Sono i provvedimenti adottati quando il genitore viola o trascura i suoi doveri, o abusa dei poteri, con grave pregiudizio per il figlio. Il giudice può arrivare a ordinare l'allontanamento del figlio o del genitore da casa	Decide il tribunale per i minorenni. Ma se è in corso un giudizio di separazione o di divorzio, decide il tribunale ordinario. Prima decideva il tribunale per i minorenni*

*ma per i figli legittimi la Cassazione (n. 20352/2011) aveva stabilito che, in pendenza di separazione o divorzio, il Tribunale ordinario, in caso di pregiudizio per i minori, avrebbe potuto assumere provvedimenti dal contenuto identico a quelli di limitazione della potestà

Le reazioni. Gli operatori e il ministero

Manca il passaggio a un organismo unico e competente

Patrizia Maciocchi
Valentina Maglione

Ancora non è operativo ma già addetti ai lavori chiedono di superare il passaggio di competenze dal tribunale per i minorenni al giudice ordinario. E di puntare piuttosto su un giudice unico e specializzato nelle questioni relative alle relazioni familiari. Da più parti infatti si sostiene che la scelta fatta dalla legge sul riconoscimento dei figli naturali - approvata martedì scorso dalla Camera e ora in attesa di essere pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» - sacrifici il principio di specializzazione anche se avvicina la giustizia alle famiglie.

Maria Francesca Pricoco, presidente del tribunale dei minori di Catania, salva «l'indubbio principio di civiltà» insito nell'equiparazione tra figli nati fuori e dentro al matrimonio. Ma si ferma lì: «Le norme processuali - spiega - restano discriminatorie. La nuova legge ha frammentato ulteriormente la competenza sulle relazioni familiari, allargando la sfera d'azione del giudice ordinario: che non è specializzato e non è supportato da giudici onorari esperti. La parità di diritti sarà effettiva solo quando sarà costituito un giudice unico specializzato».

Invece, per il presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Gianfranco Dosi, il passaggio di mano va bene perché rispetta il principio di prossimità della giustizia. «La vicinanza del tribunale ordinario - afferma Dosi - sta nei numeri: i tribunali minorili sono 29, a fronte dei 176 ordinari». Dosi ricorda però anche la promessa del Governo di istituire il tribunale per le relazioni familiari, messa nero su bianco nell'ordine del giorno approvato dal Senato il 16 maggio scorso.

Sulla necessità di andare verso un giudice unico specializzato è d'accordo anche Maria Giovanna Ruo, presidente dell'associazione Cammino della Camera nazionale avvocati per la famiglia e i minorenni. «La situazione creata dalla legge - spiega Ruo - ha senso solo se transitoria. Non basta il passaggio al tribunale ordinario per garantire le stesse tutele: ai processi che riguardano i figli nati fuori dal matrimonio si applicherà un rito diverso, con meno garanzie rispetto a quello fissato per le separazioni e i divorzi».

Aveva una soluzione diversa il garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Emilia Romagna, Luigi Fadiga. «Il dimagrimento delle competenze del giudice minorile è eccessivo - sostiene Fadiga, per dieci anni presidente del tribunale per i minorenni di Roma - si rischia di affidare a giudici generalisti una materia delicata. Se si voleva avvicinare la giustizia senza sacrificare la specializzazione si poteva fare quello che si è fatto per i brevetti industriali, concentrando la competenza territoriale in alcuni tribunali di media dimensione».

Secondo il sottosegretario alla Giustizia Salvatore Mazzamuto il trasferimento di competenza «avvicina» la nascita delle sezioni ad hoc: «La scelta, lungi dal costituire una sorta di sfiducia nei confronti della magistratura minorile, è invece un'importante tappa di avvicinamento verso una maggiore semplificazione e unificazione delle competenze in capo a un solo giudice, oggetto di un altro disegno di legge all'esame del Parlamento sull'istituzione di una sezione del tribunale ordinario specializzata per la famiglia».

www.marchiovaltellina.it


Valtellina

UN MARCHIO PER IL MADE IN VALTELLINA DI QUALITÀ


Camera di Commercio Sondrio

Sviluppo Creativo, Nova